

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 16,10, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l'intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Pugliesi Tiziana - **Tesoriere**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo ed Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Galluffo Vito e Avv. Guitta Michele.

È altresì collegata in videoconferenza, utilizzando l'applicazione Skype, la segretaria dell'Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell'art. 3 del vigente regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai

richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze N. 263/2020 G.P., N. 267/2020 G.P. e N. 274/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 251/2020 G.P., N. 256/2020 G.P., N. 262/2020 G.P., N. 263/2020 G.P., N. 264/2020 G.P., N. 265/2020 G.P., N. 266/2020 G.P., N. 267/2020 G.P., N. 268/2020 G.P., N. 269/2020 G.P., N. 270/2020 G.P., N. 271/2020 G.P., N. 272/2020 G.P., N. 273/2020 G.P., N. 274/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al secondo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/04/2020 dall'Avv. **Grillo Maria Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che la richiedente risulta in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Grillo Maria Cristina**, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984 (GRLMCR84M46A176W), iscritta al N. 870 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 22/04/2020 dell'Avv. **Di Dio Tobia**, iscritto al n. 971 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali.

Il Consiglio: esaminato il fascicolo personale dell'Avv. Di Dio Tobia e ritenuto che lo stesso risulta inserito dal 27.02.2020 nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari; ritenuto che con l'istanza in esame il richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti penali; constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Di Dio Tobia**, nata a Caltagirone (CT) il 19.04.1972, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 23/04/2020 dell'Avv. **Barbera Sofia**, iscritta al n. 981 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 10/04/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Barbera Sofia**, nata a Palermo il 22/03/1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G., (ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI - D. LGS. 96/2001)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23.04.2020 dal Solicitor **Stefani Araujo Fernanda**, nata a San Paolo (BRA) il 22.02.1990, volta ad ottenere l'iscrizione nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Trapani, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione allegata; **Ritenuto** che la richiedente è una cittadina italiana, abilitata all'esercizio della professione di avvocato in Inghilterra e Galles (solicitor), che risulta regolarmente iscritta all'organizzazione professionale denominata Solicitors Regulation Authority (SRA) [organismo di regolamentazione per gli avvocati in Inghilterra e Galles](#), come da certificato allegato con scadenza 31.10.2020; **ritenuto** che, come noto, dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno stato membro dell'Unione Europea; **ritenuto** che con la ratifica del 30 gennaio 2020 del Consiglio dell'Unione Europea (decisione UE 2020/135) e l'entrata in vigore dell'accordo

di recesso dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, con la sua pubblicazione sulla G.U. U.E. del 31 gennaio 2020, è stato previsto un periodo di transizione, che è iniziato il 1° febbraio 2020 e che si concluderà il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito, nonostante non sia più membro dell'U.E., continuerà generalmente a rispettare le norme dell'UE, incluse quelle riguardanti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, all'unanimità, delibera di rinviare ogni decisione in ordine all'accoglimento della richiesta di iscrizione presentata dal Solicitor **Stefani Araujo Fernanda**, nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, al fine di espletare gli opportuni approfondimenti sulla questione, a tal uopo, nominando relatori il Consigliere Segretario e il Consigliere Avv. Castiglione Giacomina, che si riservano di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24.04.2020 dal Dott. **Guinci Salvatore**, nato a Palermo il 01/04/1989, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consigliere Segretario dà atto che l'istanza è pervenuta tramite e-mail in considerazione della chiusura al pubblico degli uffici dell'Ordine per l'emergenza sanitaria Covid-19 e che gli atti in originale verranno depositati non appena sarà disposta la riapertura al pubblico degli uffici dell'Ordine.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Guinci Salvatore**, nato a Palermo il 01/04/1989, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota pervenuta in data 27.04.2020 a mezzo e-mail da parte della Dott.ssa =====, laureata in Giurisprudenza e appartenente alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato), la quale ha chiesto di conoscere se, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sussistono ragioni di incompatibilità legate alla professione svolta pur facendo presente che appartiene ad un reparto di rappresentanza, che non svolge attività di P.G. e che i turni lavorativi sono flessibili tali da permetterle di conciliare le due attività.

La richiesta della Dott.ssa ===== è sicuramente volta ad ottenere una pronuncia del Consiglio sulla compatibilità tra l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e lo status di appartenente alle Forze dell'Ordine.

Il Consiglio, esaminata l'istanza e tenuto conto degli elementi forniti dalla richiedente, ritiene di non doversi discostare dall'orientamento finora seguito e delineato dal Consiglio Nazionale Forense, che, con diversi pareri intervenuti sul tema, si è sempre pronunciato concludendo in senso negativo, atteso che l'appartenenza alle Forze armate e/o alle Forze dell'Ordine deve ritenersi incompatibile con l'iscrizione al Registro dei Praticanti per le motivazioni che di seguito si riportano.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del CNF, lo svolgimento della pratica forense da parte di un appartenente alle Forze armate e/o alle Forze dell'Ordine è

incompatibile non tanto per la condizione di pubblico dipendente che l'aspirante praticante avvocato riveste, quanto piuttosto per lo status particolare cui è sottoposto un appartenente alle forze dell'ordine o a corpi militari.

Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti che possono essere appresi nel corso dell'attività di tirocinio forense. Tali obblighi non possono ritenersi conciliabili con il dovere di riservatezza, cui è tenuto il praticante avvocato.

L'obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che il pubblico ufficiale ha comunque l'obbligo di rapporto, cioè il dovere di informare immediatamente i superiori e l'autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notizia criminis.

A ciò si aggiunge che nell'ordinamento delle forze di polizia, a carattere militare e non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l'indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, l'incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, nell'osservanza dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente. Il Consiglio manda al Consigliere Segretario di riscontrare la richiesta della Dott.ssa ===== secondo le indicazioni sopra delineate.

§ Passando all'esame del sesto punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/04/2020 dal Dott. **Bertolini Giuliano**, nato ad Erice (TP) il 03/08/1991, iscritto al N. 2782 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/10/2017, il quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione

all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Si dà atto che alle ore 16,24 risulta collegato in videoconferenza anche l'Avv. Guitta Michele e che partecipano, quindi, alla riunione n. 10 consiglieri.

§ Passando all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART. 43 COMMA 2° L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247), il Consigliere Segretario comunica che la Scuola Forense Avv. Pietro Drago, con nota del 09.04.2020, ha comunicato con riguardo alla richiesta deliberata dal Consiglio nella seduta del 26 marzo scorso, che nessuna iniziativa poteva essere assunta ai fini della programmazione per il biennio 2020-2021 del corso obbligatorio, stante le notorie difficoltà organizzative conseguenti all'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo la nostra nazione. Peraltro, il Direttivo, tenendo pure conto dal 25.02.2020 era stata sospesa l'attività didattica presso l'Università, ha adottato nell'immediatezza forme alternative, organizzando le lezioni da remoto al fine di consentire la regolare prosecuzione dell'attività didattica della scuola. Il Direttivo è stato convocato per la prossima settimana per discutere, tra l'altro, l'organizzazione del nuovo corso alla luce anche del numero delle iscrizioni, dei neo iscritti e di eventuali provvedimenti governativi riguardanti l'emergenza sanitaria. A tal fine il Segretario della Scuola ha chiesto di conoscere il numero dei laureati che si sono iscritti al Registro dei praticanti avvocati dopo il 31 marzo 2020. Il Consiglio dispone di comunicare al Direttivo della Scuola il numero dei Praticanti Avvocati, che, in quanto iscritti al Registro dopo il 31 marzo 2020, risultano obbligati alla frequenza del corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per il biennio 2020-2021 unitamente al numero dei praticanti avvocati che, iscritti prima del 1° aprile 2020 parteciperanno anch'essi, una volta conclusi i 18 mesi di tirocinio, alla sessione d'esami del 2021, ma che non sono obbligati alla frequenza del corso.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 20 aprile 2020, ha richiesto al Consiglio di fornire le proprie osservazioni e proposte in vista dell'adozione delle misure organizzative idonee a contrastare sino al 30 giugno 2020 la diffusione del coronavirus. Riferisce che, in data 27.04.2020, sono state trasmesse alla Presidenza del Tribunale le proposte del Consiglio sulle misure organizzative da adottare per la tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia al fine di fornire il contributo del Consiglio alla stesura di documento condiviso recante le Linee Guida di cui all'art 83 del D.L. 18/2020, in vista della ripresa dell'attività giudiziaria dal 12 maggio 2020 seppur con le limitazioni dovute all'esigenza di tutela della salute di tutti.

Interviene il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi che, alla luce del nuovo protocollo per le udienze civili sottoscritto in data 27 aprile 2020, ritiene opportuno procedere anche per il penale alla stesura di un documento condiviso con la Presidenza del Tribunale sottoscritto anche dal Consiglio.

Il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio precisa che la stipula del nuovo protocollo civile si è resa necessaria per la complessità del rito civile. Nel documento della Presidenza del Tribunale, contenente le misure organizzative ex art. 83 D.L. 18/2020, verrà esplicitamente indicato che le disposizioni in esso contenute sono il frutto di una concertazione con il Consiglio dell'Ordine e tengono conto delle proposte formulate dal COA e già comunicate agli iscritti tramite il sito istituzionale. Con riferimento al protocollo per le udienze civili, interviene il Consigliere Avv. Maria Orlando che sottolinea l'importanza, nel caso del perdurare dell'emergenza dopo il 30 giugno 2020, di rivedere il testo del protocollo al fine di valutare la possibilità e le modalità di partecipazione all'udienza dei praticanti avvocati. Il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone richiedersi al Presidente del Tribunale la sottoscrizione di un nuovo protocollo per le udienze penali, applicabile dal 12 maggio 2020 che tenga conto delle linee guida ex art. 83 D.L. 18/2020. Inoltre, condividendo quanto evidenziato dal Consigliere Avv. Maria Orlando, il Consiglio dà incarico a quest'ultima di richiedere al C.N.F. un parere sulla possibilità di ritenere valida quale attestazione della

partecipazione alle udienze la dichiarazione dell'avvocato che certifichi la collaborazione del tirocinante alla redazione degli atti.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota del 14 aprile 2020, ha trasmesso copia della proposta di variazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani (progetto organizzativo n. PRJ000000010412), precisando che eventuali osservazioni sulla predetta proposta di variazione dovranno essere trasmesse al Consiglio Giudiziario in sede all'indirizzo pec: segreteria.consgjud.palermo@giustiziacert.it.

Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Delegati Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio, nulla osserva.

§ Passando all'esame del decimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che:

1) Il C.N.F., con nota del 03.04.2020, ha trasmesso copia della delibera adottata in data 1 aprile 2020, con la quale i Consigli dell'Ordine sono stati autorizzati, in considerazione della normativa emergenziale vigente che impone di evitare assembramenti e di osservare l'obbligo del c.d. distanziamento sociale al fine di tutelare la salute pubblica, a differire al 30 giugno 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea (previsto per il 30 aprile 2020) per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, fatta salva l'autonomia di ogni singolo COA. Il Consiglio prende atto.

2) Il C.N.F., con nota del 07.04.2020, ha trasmesso nota di aggiornamento – Modifica del “Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”. Il Consigliere Delegato Avv. Vulpitta Giulio riferisce di avere predisposto apposita circolare informativa che è stata già trasmessa a tutti gli iscritti. Il Consiglio prende atto.

3) Il C.N.F., con nota del 21.04.2020, ha trasmesso copia delle delibere adottate in data 20 aprile 2020 aventi ad oggetto alcune criticità della Giustizia Amministrativa e la richiesta di un intervento diplomatico nei confronti del Governo Turco volto all'immediata liberazione degli avvocati ingiustamente detenuti. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario di predisporre una nota da inoltrare al Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale Forense con riferimento alla condizione degli Avvocati Turchi, ingiustamente detenuti in quanto accusati e/o condannati per avere esercitato la loro professione liberamente.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA),

- Il C.N.F., con nota del 21.04.2020, ha trasmesso il testo della delibera assunta nella seduta del 20 aprile 2020, all'esito della quale sono stati adottati provvedimenti in materia di formazione professionale, la cui validità è limitata all'anno in corso, allo scopo di agevolare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in ragione dell'emergenza sanitaria in corso.

In particolare i provvedimenti che riguardano i Consigli dell'Ordine sono quelli che consentono agli Ordini Territoriali, in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del predetto Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine. Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Delegati alla formazione, prende atto.

- La Casa Editrice Tribuna, con nota del 21.04.2020, ha trasmesso un'offerta dedicata agli iscritti per l'acquisto di eventi formativi in modalità FAD (La Tribuna mette a disposizione n. 22 corsi formativi in fad, ogni 2 corsi acquistati, 3 saranno in omaggio per una spesa

complessiva di 25 euro per 5 corsi a distanza). Nel caso in cui il Consiglio fosse interessato a promuovere l'offerta agli iscritti, sarà preventivamente necessario, attraverso una semplice procedura, aderire all'iniziativa. Il Consiglio prende atto e ritiene di non aderire all'iniziativa della Casa Editrice Tribuna.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

- L'Avv. =====, con nota del 16.04.2020, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento N. 6/2014 del C.N.F., per il conseguimento del master di II livello in "Diritto della Navigazione e dei Trasporti", presso l'Università Telematica Pegaso (master di durata biennale per un totale di 3000 ore (120 CFU) con esame finale superato il 01.04.2020) Il Consiglio, visto l'art. 20 comma terzo lett. f) del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, ad unanimità, delibera il riconoscimento di n. 10 C.F. per l'anno 2020.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI):

-La Camera Penale di Trapani, considerata la notoria emergenza sanitaria e il divieto di organizzare eventi formativi che sono occasione di assembramento, ritenuto che tale situazione, positività sino al 31 luglio 2020, verosimilmente si protrarrà sino al 31.12.2020, considerato che il C.N.F. ha ridotto a 5 i crediti formativi da conseguire nel 2020 scorporandoli dal conteggio triennale, con nota del 01.04.2020, ha comunicato che per tutto il 2020 non richiederà alcun rimborso al COA in forza della convenzione in essere e, se in autunno ricorreranno le condizioni sanitarie per organizzare anche un solo evento formativo, provvederà a sua cura e proprie spese senza alcuna richiesta di rimborso al COA. Il Consiglio prende atto precisando che la convenzione era già stata oggetto di revoca da parte del Consiglio.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- La =====, con nota del 25.03.2020, ha richiesto l'indicazione di tre nominativi di avvocato per l'affidamento di un incarico riguardante un procedimento civile nei confronti di =====. Il Consiglio, previa astensione dei Consiglieri Avv. Perniciaro Vincenzo e Vulpitta Giulio, ad unanimità delibera di segnalare l'Avv. Galati Angelo, l'Avv. Manzo franco e l'Avv. Piritore Achille.

- L'A.C.I., in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, con nota del 27.03.2020, ha comunicato di essere interessata ad inserire, nel proprio organico sportivo, iscritti all'Albo degli Avvocati per ricoprire il ruolo di ufficiale di gara nelle competizioni sportive automobilistiche che si svolgono in Italia in qualità di Commissario Sportivo. Al fine di informare gli iscritti che fossero interessati ha richiesto la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. Il Consiglio autorizza la pubblicazione della nota sul sito dell'Ordine.

- L'On. Gaetano Galvagno, deputato ARS, con nota del 4/4/2020, considerato che queste terribili settimane di stallo a causa del Covid19 hanno distrutto la nostra già fragile economia, ha comunicato di essersi fatto promotore di un'iniziativa volta a raccogliere le istanze di tutte le categorie dei lavoratori più colpite, per inserirle in un documento da proporre al governo regionale e sottoporlo all'attenzione - tramite i nostri parlamentari nazionali - al Governo centrale. A tal fine, ha richiesto al COA l'invio di eventuali istanze e proposte utili a redigere un documento unitario che possa consentire di portare avanti un'eventuale azione politica basata su quella che è la situazione reale dei lavoratori e sulle necessità di ciascuna categoria, in maniera fattiva. Il Consiglio prende atto e ringrazia l'On. Gaetano Galvagno per l'ammirevole e rilevante iniziativa assunta.

- Intrum Italy s.p.a., con nota del 09.04.2020, ha trasmesso invito alla tempestiva adozione di ogni opportuna iniziativa straordinaria volta all'efficientamento delle procedure esecutive e concorsuali a seguito dell'emergenza nazionale legata al COVID-19. Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Delegati, prende atto.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE):

- La Cassa Previdenza Forense, con nota del 31/03/2020, ha comunicato che il prossimo 30 maggio 2020 scadrà il termine per il rinnovo della polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell'Ordine per la copertura assicurativa polizza sanitaria base "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi". Il premio assicurativo annuo pari ad € 150,00 per ciascun dipendente. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare il versamento del premio annuo pari ad € 300,00 per il rinnovo della polizza per i due dipendenti del Consiglio per la copertura assicurativa Polizza Sanitaria Base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", dando mandato al Tesoriere per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (COMUNICAZIONI DEL TESORIERE):

- Il Consigliere Tesoriere, in considerazione delle difficoltà economiche che la categoria sta attraversando in questa fase di emergenza sanitaria, propone al Consiglio di valutare l'opportunità di non applicare alcuna sanzione a chi paga in ritardo il contributo 2020 di iscrizione all'Albo e/o Registro, ferma restando ogni eventuale iniziativa prevista dall'art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247 volta alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense dell'iscritto che non ha ottemperato al pagamento del contributo di iscrizione all'Albo nell'anno 2020. Il Consiglio, tenuto conto della chiusura al pubblico degli uffici fino all'11 maggio 2020, dispone che non si applicherà alcuna sanzione a chi effettuerà il pagamento entro il 29 maggio p.v.. Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di informare gli iscritti con un'apposita circolare.

Altra questione che viene sottoposta all'esame del Consiglio dal Tesoriere è l'eventualità di esonerare gli iscritti dal pagamento dei diritti per il rilascio delle certificazioni richieste dagli istituti bancari per le pratiche di aperture di credito agevolato o di concessione di prestiti garantiti dallo Stato in favore dei soggetti genericamente individuati come "imprese" che si

trovano temporaneamente in difficoltà economiche a causa dell'emergenza coronavirus in corso. Il Consiglio ritiene di non doversi procedere ad un esonero del pagamento dei diritti, stabilendo invece che, nel caso di richieste di certificati presentate nel periodo di chiusura degli uffici, potranno essere rilasciati con riserva di pagamento dei diritti all'apertura degli uffici anziché tramite bonifico, considerata l'esiguità degli importi dovuti .

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. § (RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI PAGAMENTO FATTURA):

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 75 del 24.04.2020 per il saldo della fattura N. 3 del 09/03/2020 del consulente informatico Giacalone Giuseppina Daniela dell'importo complessivo di € **1140,00** relativa ai contratti di assistenza sito web e software gestionali iscritti e di contabilità in uso all'Ordine:

- | | |
|--|----------|
| 1) canone 2020 per spese di gestione, manutenzione del software ed assistenza telefonica per applicazione web www.ordineavvocatitrapani.it | € 600,00 |
| 2) canone 2020 di assistenza telefonica/ manutenzione software per programma gestionale "ORDINE" | € 160,00 |
| 3) canone 2020 software contabilità economo | € 380,00 |

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., ratifica l'operato del Tesoriere.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G., (RIMBORSI AI CONSIGLIERI):

- Il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, con istanza del 28/4/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 90,00, sostenute per la partecipazione, quale delegato del COA di Trapani, giusta delibera del 24.10.2019, all'assemblea dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia tenutasi il 30 novembre 2019 a Caltanissetta. Il Consiglio, previa astensione del

Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Perniciaro dell'importo pari ad € 90,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, con istanza del 28/4/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 273,34, sostenute per la partecipazione, quale delegato del COA di Trapani, giusta delibera del 30.01.2020, alla riunione della Rete LAB@vvocaturaGiovane tenutasi a Roma il 12 febbraio u.s.. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Perniciaro dell'importo pari ad € 273,34, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

Prima di chiudere la seduta, il Consigliere Segretario riferisce che l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha stabilito di fornire a titolo gratuito a tutti i Consigli degli Ordini Siciliani la sanificazione dei locali prima della riapertura al pubblico e pertanto il Consiglio le dà incarico di ringraziare l'Unione per l'ammirevole iniziativa.

Propone altresì, vista l'attuale emergenza sanitaria, di prendere contatti con un laboratorio di analisi ematochimiche al fine di stipulare apposita convenzione in favore degli iscritti

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 18,10.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE

Sig.ra Martines Manuela